



## *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

Prot. n. 2850 DISER del 21.04.2008

VISTO l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), come modificato dall'articolo 10, comma 5, della legge 14 maggio 2005 n. 80, che istituisce i contratti di filiera e di distretto;

VISTO l'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che definisce i distretti rurali e agroalimentari di qualità e demanda alle Regioni la loro individuazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2001 - Supplemento Ordinario n. 149;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico del 22 novembre 2007, recante le condizioni di accesso ai finanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti di ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008;

VISTO il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 10 del 13.1.2001;

VISTO il Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 63 del 28.2.2004;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 277 del 21.10.2005;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 358 del 16.12.2006;

VISTI gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 319 del 27.12.2006;

VISTI gli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C/54/08), pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 54 del 4/03/2006;

VISTA la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. C 232 del 30/12/2006, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 323 del 30.12.2006;

CONSIDERATO che il regime di aiuti relativo ai contratti di filiera n. N 381/2003, approvato con decisione della Commissione europea n. C (2003) 4105 fin. dell'11 novembre 2003, deve essere modificato tranne che per gli aiuti a favore di investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, che devono essere soppressi entro il 31 dicembre 2008, in base a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013;



## *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 2, del citato decreto interministeriale del 22 novembre 2007 stabilisce che le spese ammissibili e i limiti agli investimenti saranno stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

### DECRETA

#### Articolo 1

*(Finalità e ambito di applicazione)*

1. Il presente decreto definisce le spese ammissibili e i limiti agli investimenti per l'attuazione dei contratti di filiera e di distretto, in base a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico del 22 novembre 2007.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti di filiera, ivi compresa la filiera agroenergetica e di distretto, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, individuati dalle regioni.

#### Articolo 2

*(Contratto di filiera)*

1. Il contratto di filiera deve favorire processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti della filiera, anche alla luce della riconversione in atto nei diversi comparti, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola.
2. Il contratto di filiera si fonda su un accordo sottoscritto tra i diversi soggetti della filiera, operanti in un ambito territoriale multiregionale. L'accordo individua il soggetto proponente/capofila, gli obiettivi, le azioni, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari.
3. Al contratto di filiera possono partecipare sia soggetti beneficiari, impegnati direttamente nella realizzazione di specifici progetti, sia soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di filiera.
4. Il piano progettuale si sviluppa nell'ambito di una singola filiera, deve essere articolato in diverse tipologie di investimento in relazione all'attività svolta dai soggetti beneficiari in modo da coprire l'intera filiera e dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa, logistica e commerciale ed in termini di distribuzione del reddito.



## *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

### Articolo 3

#### *(Contratto di distretto)*

1. Il contratto di distretto deve favorire processi di riorganizzazione delle relazioni tra i differenti soggetti delle filiere operanti nel territorio, stimolare forme di organizzazione della catena del valore e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola.
2. Il contratto di distretto si fonda su un accordo sottoscritto tra i diversi soggetti operanti nel territorio, che individua il soggetto proponente/capofila, gli obiettivi, le azioni, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci.
3. Al contratto di distretto possono partecipare sia soggetti beneficiari, impegnati direttamente nella realizzazione di specifici progetti, sia soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di integrazione di filiera.
4. Il piano progettuale si sviluppa nell'ambito di una o più filiere di qualità certificata e tutelata e/o di produzioni tradizionali o tipiche, deve essere articolato in diverse tipologie di investimento in relazione all'attività svolta dai soggetti beneficiari e dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa, logistica e commerciale e in termini di distribuzione del reddito.

### Articolo 4

#### *(Investimenti ammissibili)*

1. Il contributo dello Stato ai contratti di filiera e di distretto è concesso, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, per le tipologie di investimenti e nei limiti di cui alla normativa comunitaria citata nelle premesse e sulla base del regime di aiuti che sarà approvato con decisione della Commissione europea.
2. L'aiuto è concesso esclusivamente per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il regime è stato istituito e dichiarato compatibile con il trattato dalla Commissione europea; è stata presentata una domanda debitamente compilata; il contratto di filiera è stato approvato dal CIPE, con l'indicazione precisa dell'importo dell'aiuto da concedere a ciascun beneficiario e previo accertamento della disponibilità delle relative risorse finanziarie.
3. Gli investimenti ammissibili comprendono le seguenti tipologie: investimenti nelle aziende agricole e per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di biomasse agricole a uso non alimentare e di prodotti agroenergetici, aiuti per la creazione di sistemi di controllo, per la promozione della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e per la prestazione di assistenza tecnica, aiuti a favore della pubblicità dei prodotti, aiuti alla ricerca e sviluppo.
4. Le spese ammissibili e l'intensità massima dell'aiuto sono riportati nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. I criteri di scelta degli investimenti devono essere coerenti con i piani di sviluppo rurale delle Regioni nelle quali sono realizzati gli investimenti stessi.



## *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

6. Le spese ammissibili possono riguardare una o più unità produttive relative ad uno stesso beneficiario.
7. Gli investimenti devono riguardare i prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato istitutivo delle comunità europee. I prodotti ottenuti dall'attività di trasformazione possono anche non essere compresi nell'allegato I del trattato. In tal caso le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

Con circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali saranno individuate le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e di distretto anche con riferimento alla rappresentatività della componente agricola nelle filiere.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 21 aprile 2008

IL MINISTRO  
F.to De Castro



## *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

### ALLEGATO A

Tabella 1A: Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole (produzione primaria di prodotti agricoli)

L'investimento deve perseguire i seguenti obiettivi: a) riduzione dei costi di produzione; b) miglioramento e riconversione della produzione; c) miglioramento della qualità; d) tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene e del benessere degli animali.

Gli aiuti possono essere concessi solo alle aziende agricole che non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà.

L'aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell'ambito delle specifiche Organizzazioni Comuni di Mercato.

I criteri di scelta degli investimenti devono essere coerenti con i piani di sviluppo rurale delle Regioni nelle quali sono realizzati gli investimenti.

Gli investimenti devono rispettare la pertinente normativa ambientale comunitaria, nazionale e regionale.

Non possono essere concessi aiuti per: a) acquisto di diritti di produzione, animali e piante annuali; b) impianto di piante annuali; c) investimenti di sostituzione; d) fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Non sono ammessi investimenti per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili superiori ad 1 Megawatt di potenza. La potenzialità produttiva degli impianti deve essere commisurata al fabbisogno energetico aziendale e l'energia prodotta deve essere commisurato al fabbisogno energetico aziendale. L'energia prodotta deve essere utilizzata unicamente per i fabbisogni dell'azienda. **utilizzata prevalentemente (NO) nel ciclo produttivo.**

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE (ESL)	
	Zone svantaggiate <sup>1</sup>	Altre zone <sup>2</sup>
1. Costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili	50%	40%
2. Acquisto di macchine e attrezzature nuove, fino ad un massimo del loro valore di mercato.	50%	40%
3. Programmi informatici, <b>fino ad un massimo del loro valore di mercato.</b>	50%	40%
4. Spese generali, fino ad un massimo del 12% delle spese indicate ai precedenti punti 1), 2) e 3), quali onorari, consulenze, brevetti, licenze, studi di fattibilità, ecc.	50%	40%
5. Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico <sup>3</sup>	Fino al 100%	Fino al 100%
6. Costi aggiuntivi relativi all'attuazione di norme specifiche per la tutela e il miglioramento dell'ambiente e il miglioramento delle condizioni igieniche negli allevamenti o del benessere degli animali, senza aumento della capacità produttiva, purché intesi a superare i requisiti comunitari minimi in vigore o per investimenti effettuati per conformarsi a nuovi requisiti minimi.	75%	60%

<sup>1</sup> Zone svantaggiate o zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii), iii) del regolamento (CE) n. 1698/2005, in conformità con gli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento. L'intensità dell'aiuto è elevabile al 60% nel caso in cui gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento.

<sup>2</sup> L'intensità dell'aiuto è elevabile al 50% nel caso in cui gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento.

<sup>3</sup> Se il trasferimento nell'interesse pubblico comporta vantaggi per l'agricoltore o l'aumento della capacità produttiva, come indicato all'art. 6, par. 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006, sul valore eccedente si applica l'intensità massima di aiuto del 50% nelle zone svantaggiate (Cfr. nota n. 1) e del 40% nelle altre zone, con le relative maggiorazioni del 5% per i giovani agricoltori. **Paragrafi 3 e 4 dell'articolo 6**



## *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli<sup>1</sup>

Sono beneficiarie dell'aiuto le microimprese, le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e le imprese "intermedie" cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della suddetta raccomandazione che occupano meno di 750 persone e/o il cui fatturato è inferiore a 200 milioni di euro. Le imprese con più di 750 dipendenti e/o un fatturato pari o superiore a 200 milioni di euro possono beneficiare di aiuti se soddisfano tutte le condizioni definite negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, limitatamente al massimale stabilito dall'aiuto di Stato N 324/2007 – Italia-Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013. Fino al 31.12.2008 è applicabile il regime di aiuti n. N 381/2003. **Prodotto lattieri (NO)**

Il sostegno non può essere concesso alle imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione 2004/C244/02 "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà".

L'aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell'ambito delle specifiche Organizzazioni Comuni di Mercato.

I criteri di scelta degli investimenti devono essere coerenti con i piani di sviluppo rurale delle Regioni nelle quali sono realizzati gli investimenti. Gli investimenti devono rispettare la pertinente normativa ambientale comunitaria, nazionale e regionale.

Non sono ammessi investimenti per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili superiori ad 1 Megawatt di potenza. L'energia prodotta deve essere totalmente reimpiegata nell'ambito dei processi produttivi. Se l'energia elettrica prodotta è destinata alla vendita, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dal regolamento generale di esenzione per categoria

Gli aiuti agli investimenti con una spesa ammissibile superiore a 25 milioni di euro e gli aiuti di importo effettivo superiore a 12 milioni di euro sono oggetto di notifica specifica alla Commissione europea.

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE ESL	
	Regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato <sup>2</sup>	Altre zone <sup>3</sup>
1. Attivi materiali: suolo aziendale (art. 2 C del 70) e relative sistemazioni, opere murarie e assimilate.	50%	40%
2. Attivi materiali: impianti, macchine e attrezzature nuovi.	50%	40%
3. Programmi informatici.	50%	40%
4. Attivi immateriali: brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate.	50%	40%
5. Studi preliminari di fattibilità e consulenze connesse agli investimenti di cui ai punti precedenti.	50%	40%

<sup>1</sup> I prodotti ottenuti dall'attività di trasformazione possono anche non essere compresi nell'allegato I del Trattato. In tal caso le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

<sup>2</sup> Cfr. Aiuto di Stato N 324/2007 – Italia-Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013. Per le imprese "intermedie", l'intensità massima è ridotta al 25% degli investimenti ammissibili nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato se il beneficiario ha meno di 750 dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 milioni di euro, purché siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalla raccomandazione 2003/361/CE.

<sup>3</sup> Per le imprese "intermedie", l'intensità massima è ridotta al 20% nelle regioni non ammesse a beneficiare di aiuti a finalità regionale se il beneficiario ha meno di 750 dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 milioni di euro, purché siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalla raccomandazione 2003/361/CE e per gli investimenti ammissibili elencati negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 purché siano rispettate tutte le altre condizioni pertinenti previste dai medesimi orientamenti.



## *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

Tabella 3A: Aiuti per la creazione di sistemi di controllo, la promozione della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e per la prestazione di assistenza tecnica **per la produzione primaria**<sup>1</sup>

A) CREAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO PER LA CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ E DELLA TIPICITÀ <sup>2</sup>	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE ESL
1. Spese per misure obbligatorie di controllo adottate ai sensi della normativa comunitaria o nazionale da o per conto delle autorità competenti, tranne ove la legislazione comunitaria stabilisca che tali costi devono gravare sulle imprese. <b>Sono esclusi i controlli di routine sulla qualità del latte (art. 16 esenzione<sup>9</sup>)</b>	Fino al 100% della spesa ammissibile
B) PROMOZIONE DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITÀ	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE ESL
2. Spese per ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, inclusi gli aiuti concessi per la preparazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità in conformità della normativa comunitaria pertinente.	Fino al 100% della spesa ammissibile
3. Spese per l'introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme delle serie ISO 9000 o 14000, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di <i>audit</i> ambientale.	
4. Spese per la formazione del personale chiamato ad applicare i regimi e i sistemi di cui al punto 3).	
5. Spese a copertura dei contributi richiesti dagli organismi di certificazione riconosciuti per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi.	

<sup>1</sup> Sono escluse dal sostegno le grandi imprese. Gli aiuti possono essere concessi soltanto in relazione ai costi di servizi forniti da terzi e/o per controlli effettuati da o per conto terzi, quali le autorità competenti o enti che agiscono in loro nome, o organismi indipendenti responsabili del controllo e della supervisione dell'uso delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e dei marchi biologici e di qualità, purché tali denominazioni e tali marchi siano conformi alla legislazione comunitaria. Non sono concessi aiuti in relazione alle spese per investimenti. Non sono concessi aiuti a copertura dei costi dei controlli effettuati dal produttore stesso o nei casi in cui la normativa comunitaria prevede che i costi dei controlli siano a carico dei produttori, senza specificare l'effettivo ammontare degli oneri. Gli aiuti sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori. Gli aiuti sono accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora i servizi siano prestati da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l'appartenenza a tali organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'organizzazione o dell'associazione sono limitati ai costi in proporzione al servizio prestato.

<sup>2</sup> Produzioni riconosciute ai sensi dei regolamenti (CE) n. 510/2006, n. 509/2006, n. 834/2007 (fino ad abrogazione reg. CEE n. 2092/91) e successive modificazioni e marchi di qualità. Per le produzioni di qualità è garantito il rispetto delle seguenti condizioni: accesso al marchio a tutti i produttori della comunità, senza limitazione geografica sull'origine dei prodotti e senza riferimento geografico nel marchio; riconoscimento in base all'equivalenza dei controlli di qualità effettuati da organismi riconosciuti da altri Stati membri.



## *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

Tabella 3A- segue: Aiuti per la creazione di sistemi di controllo, la promozione della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e per la prestazione di assistenza tecnica per la produzione primaria.

C) PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TECNICA <sup>1</sup>	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE ESL
6. Organizzazione e partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, concorsi, mostre e fiere: spese di iscrizione, di viaggio, per le pubblicazioni, per l'affitto degli stand.	Fino a 100% della spesa ammissibile <sup>2</sup>
7. Diffusione di conoscenze scientifiche e informazioni sui sistemi di qualità aperti a prodotti di altri paesi, sui prodotti generici e sui benefici nutrizionali e sugli utilizzi di tali prodotti, a condizione che non siano menzionate le singole società, i marchi o l'origine <sup>3</sup> .	
8. Spese di formazione connesse alla diffusione di nuove tecniche: spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione, spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti.	
9. Pubblicazioni (cataloghi, siti web) contenenti informazioni sui produttori di un data regione o di un dato prodotto, purché le informazioni siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni.	
10. Divulgazione di nuove tecniche, come progetti pilota a scala ridotta o progetti dimostrativi <sup>4</sup> .	Fino al 100% della spesa ammissibile, nel limite di 100.000 euro per beneficiario nell'arco di 3 esercizi finanziari

<sup>1</sup> Sono escluse dal sostegno le grandi imprese. Gli aiuti sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori. Gli aiuti sono accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora i servizi siano prestati da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l'appartenenza a tali organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'organizzazione o dell'associazione sono limitati ai costi in proporzione al servizio prestato.

<sup>2</sup> Il sostegno è limitato alle sole microimprese, piccole e medie imprese. Possono prestare assistenza tecnica ai produttori primari le associazioni dei produttori e altre organizzazioni, indipendentemente dalle loro dimensioni. Le prestazioni di assistenza tecnica a favore delle imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli devono soddisfare le condizioni di cui **all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001.**

<sup>3</sup> L'indicazione dell'origine, corrispondente esattamente ai riferimenti registrati dalla Comunità, è ammessa per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio e agli articoli da 54 a 58 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

<sup>4</sup> Il progetto deve essere innovativo e deve esserci un interesse pubblico al suo finanziamento. Il numero di aziende partecipanti e la durata del progetto pilota devono essere limitati allo stretto necessario per la corretta sperimentazione. I risultati del progetto pilota devono essere resi pubblici. La concessione dell'aiuto è subordinata alla preventiva notifica e approvazione della Commissione europea.



## *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

Tabella 4 A: Aiuti a favore della pubblicità dei prodotti agricoli

<ul style="list-style-type: none"><li>- Per “pubblicità” si intende qualsiasi operazione intesa a indurre gli operatori economici o i consumatori all’acquisto di un determinato prodotto. Comprende inoltre tutto il materiale distribuito direttamente ai consumatori allo stesso scopo, comprese le azioni pubblicitarie rivolte ai consumatori nei punti vendita. Non comprende le operazioni promozionali e di assistenza tecnica che sono comprese nella tabella 3 A.</li><li>- Le attività pubblicitarie con una dotazione annua superiore a 5 milioni di euro sono soggette a obbligo di notifica individuale alla Commissione europea.</li><li>- Deve essere garantita la conformità con l’articolo 2 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità – GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29, nonché, ove applicabili, con le norme di etichettatura specifiche stabilite per determinati prodotti (vino, prodotti lattiero-caseari, uova, pollame, ecc.)</li><li>- La campagna pubblicitaria non deve essere focalizzata sui prodotti di una o più imprese determinate.</li><li>- La pubblicità deve riguardare prodotti di qualità, che soddisfano i criteri stabiliti a norma dell’art. 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005.</li></ul>	
TIPOLOGIA DI AIUTO	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE ESL
1. Pubblicità dei prodotti a denominazioni riconosciute a livello comunitario (regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006 <sup>1</sup>	Fino al 50% dei costi ammissibili
2. Pubblicità dei prodotti dell’agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) 2092/91 e successive modificazioni	
3. Pubblicità dei prodotti con marchi di qualità nazionali o regionali (sistemi di qualità che prevedono disciplinari di produzione vincolanti) <sup>2</sup>	

<sup>1</sup> Il riferimento all’origine dei prodotti deve corrispondere esattamente ai riferimenti registrati dalla comunità.

<sup>2</sup> Il riferimento all’origine deve essere secondario nel messaggio pubblicitario.



## *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

Tab. 5A: Aiuti alla ricerca e sviluppo<sup>1</sup>

<b>SPESE AMMISSIBILI</b>	<b>INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE ESL</b>
1. Spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purché impiegati per il progetto di ricerca)	Fino al 100% delle spese ammissibili <sup>2</sup> per i prodotti di cui all'allegato I del trattato CE
2. Costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile.	
3. Costi dei fabbricati nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile.	
4. Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca.	
5. Spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca.	
6. Altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca.	

<sup>1</sup> Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 323 del 30.12.2006.

<sup>2</sup> A condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- gli aiuti sono di interesse generale per il particolare settore o sottosectore interessato;
- prima dell'inizio della ricerca vengono pubblicate su Internet informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della stessa. Tali informazioni devono contenere la data approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su Internet nonché precisare che i risultati saranno disponibili gratuitamente;
- i risultati della ricerca sono messi a disposizione su Internet per un periodo di almeno 5 anni. Tali informazioni su Internet saranno pubblicate simultaneamente ad altre informazioni eventualmente fornite a membri di organismi specifici;
- gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo o ente di ricerca e non devono comportare la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né fornire un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti.